



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco,  
del soccorso pubblico e della difesa civile  
per la LOMBARDIA  
(rif. nota prot. n. 17564 del 21/04/2021)  
[dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it)

Al Comando dei vigili del fuoco di MONZA  
[com.monza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.monza@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Strutture sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.  
Segnalazione certificata di inizio attività parziale e attestazione di rinnovo periodico  
di conformità antincendio. Quesito.

In riscontro al quesito formulato con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ha definito un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Alla luce di quanto sopra indicato e del quadro normativo vigente, si ritiene che per la cosiddetta "SCIA parziale" non debba essere presentata l'attestazione di rinnovo periodico di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, in quanto la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi, di fatto, assorbe all'obbligo del rinnovo della SCIA precedente. Si rammenta che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 2015 prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.

Nel caso delle strutture sanitarie che, per l'adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all'art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell'assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Marsella)  
Documento firmato digitalmente